



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRALE**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'ordinanza A.P. n. 34 del 05.10.2018, con la quale venivano disciplinati l'accesso e la sosta del servizio noleggio con conducenti, nonché le modalità di sosta e fermata sul p.le antistante la Stazione Marittima del Porto di Napoli;
- VISTA** la nota del 05.10.2021, assunta al prot. AdSP n. 22331 in pari data, da parte della società Terminal Napoli S.p.a, che ha manifestato, tra l'altro, la possibilità di utilizzare, per il tempo necessario all'imbarco/sbarco degli escursionisti delle navi da crociera ormeggiate al molo n. 5, il p.le Antistante la Stazione Marittima (indicato nell'ordinanza suddetta con la lettera S1), in deroga alla vigente normativa;
- VISTO** il Port Facility Security Plan dell'impianto portuale "Terminal Napoli S.p.a.";
- CONSIDERATO** che, in relazione ai protocolli in essere finalizzati alla prevenzione del contagio COVID '19, i passeggeri delle navi da crociera possono sbarcare solo ed esclusivamente con escursioni organizzate dalle stesse compagnie di navigazione, in quanto non ammesse escursioni libere;



CONSIDERATO inoltre che la capienza dei bus a servizio di dette crociere, risulta ridotta con conseguente aumento di mezzi destinati a tale uso;

SENTITA la Capitaneria di Porto di Napoli nel corso della riunione tenutasi in data 07.10.2021 presso gli uffici della scrivente AdSP;

RITENUTO che gli spazi a disposizione nelle aree in concessione alla Terminal Napoli S.p.a., non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di bus occorrenti per l'effettuazione delle escursioni;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art.1

A parziale modifica dell'art. 2 dell'ordinanza n. 34 del 05.10.2018, presso l'area S1 (come individuata dall'ordinanza A.P. n. 06/2008 – area antistante l'edificio stazione marittima), fino al 31.12.2021 è consentita temporaneamente la fermata dei bus di imprese regolarmente iscritte nel registro art. 68 C.N. e asserviti alle escursioni dei passeggeri delle navi da crociera, ormeggiate al molo n. 5 della Stazione Marittima di Napoli, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di sbarco/imbarco, nel rispetto del vigente Port Facility Security Plan dell'impianto portuale "Terminal Napoli S.p.a.";

Art.2

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino al 31.12.2021.

Napoli, li 21.10.2021

IL PRESIDENTE,

Avv. Andrea ANNUNZIATA

